



COMUNE DI MONTELLA

(Provincia di Avellino)

SETTORE III: TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO

SERVIZIO N°3: Urbanistica, Edilizia, Territorio, Ambiente, Protezione Civile

ORD. N.93/2010

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. n.152/2006, art.94, in materia di disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;

CONSIDERATO che nel territorio di questo Comune sono localizzate le seguenti risorse idriche di primaria importanza, fonti approvvigionamento idropotabile per il consumo umano: ***Candraloni, Raio I (Acellica), Raio II, Raio III, Raio IV e V, Madonna della Neve I e II, Cerasa, Scorzella, Troncone e Tronconcello***, gestione dell'Alto Calore Servizi S.p.A.;

- **che** le risorse suddette sono sottoposte a tutela ai sensi delle disposizioni sopra indicate e che la **zona di rispetto**, individuata ai sensi dell'art.94, comma 6, del citato D.Lgs.n.152/06 ha **“estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione”**;

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale approvato con D.P.C.M.T.C. n. 3761 del 21.08.2001, per la parte concernente la definizione delle aree di salvaguardia relative al DPR n.236/88, attuazione direttive CEE 80/778, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

VISTO l'art.50, comma 5, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

RITENUTO doversi adottare il presente provvedimento a salvaguardia della sanità ed igiene pubblica;

ORDINA

a tutti i proprietari degli immobili compresi nelle zone di rispetto delle Sorgenti **Candraloni, Raio I (Acellica), Raio II, Raio III, Raio IV e V, Madonna della Neve I e II, Cerasa, Scorzella, Troncone e Tronconcello**, per l'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, nonché agli eventuali diversi conduttori a qualsiasi titolo degli immobili di che trattasi, **di uniformarsi immediatamente al divieto di insediamento dei seguenti centri di pericolo e di svolgimento delle seguenti attività nelle aree suddette:**

a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;

e) aree cimiteriali;

f) aperture di cave che possono essere in connessione con la falda;

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica;

h) gestione dei rifiuti;

i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

m) pozzi perdenti;

n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli affluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Per gli insediamenti o le attività preesistenti devono essere adottate misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

Si avverte che l'inottemperanza agli obblighi di cui al D.Lgs. 152/06 sopra richiamato comporta l'applicazione di sanzioni amministrative e/o penali.

La presente Ordinanza, ai fini della sua massima diffusione presso tutti gli interessati, sarà pubblicata on-line sul sito istituzionale del Comune, all'Albo Pretorio di questo Comune ed alle bacheche dislocate sul territorio comunale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dalla residenza municipale, addì 13.10 2010

IL SINDACO
Ing.h.c. Ferruccio Capone